

3192
11-12-10



COMUNE DI NAPOLI

ESECUZIONE DI DELIBERAZIONI

ORIGINALE

ASSESSORATO ALLE RISORSE STRATEGICHE

1^a Direzione centrale Risorse Strategiche e Programmazione economico-finanziaria

SERVIZIO SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI

Proposta di deliberazione prot. 12 del 13 dicembre 2010

Categoria _____ Classe _____ Fascicolo _____

Annotazioni _____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 2029

OGGETTO: Adeguamento dello Statuto Sociale di Arin Spa alla disciplina del c.d. "Controllo Analogico", in esecuzione di quanto previsto, tra l'altro, dalla Relazione previsionale e Programmatica (RPP) 2010-2012 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010, dallo Stato di Attuazione della RPP 2010-2012 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2010, nonché dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 2.04.2009 - Approvazione delle relative ipotesi di modifiche statutarie - Autorizzazione agli adempimenti conseguenti

Il giorno 14 DIC. 2010, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 13 Amministratori in carica:

SINDACO:

Rosa Iervolino Russo

P

ASSESSORI:

Sabatino Santangelo
Luigi Scotti
Pasquale Losa
Agostino Nuzzolo
Pasquale Belfiore
Alfredo Ponticelli
Marcello D'Aponte
Mario Raffa

P
P
P
P
P
P
P
P

Paolo Gaetano Giacomelli
Diego Guida
Nicola Oddati
Gioia M. Rispoli
Gennaro Nasti
Giulio Riccio
Maria Grazia Pagano
Michele Saggese

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
P
P
ASSENTE
P
P

Nota Bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P").

Assume la Presidenza: SINDACO DR. ROSA IERVOLINO RUSSO

Partecipa il Segretario del Comune: DR. GAETANO GIACOMELLI

IL PRESIDENTE

Constatata la validità della seduta, invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL SEGRETARIO

Premesso che

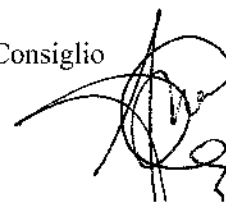
- (A) il Comune di Napoli ha sempre gestito i servizi afferenti il ciclo idrico integrato attraverso soggetti ed organizzazione di propria diretta promanazione, garantendo con ciò la gestione pubblica di detti servizi
- (B) più in particolare, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 29.5.1995, l'Amministrazione ha operato la trasformazione dell'azienda municipalizzata AMAN in Azienda Speciale, denominata Arin – Azienda Risorse Idriche di Napoli
- (C) l'Amministrazione, giuste deliberazioni di Consiglio Comunale n. 116 del 22.01.1999 e n. 298 del 24.09.1999, ha sottoscritto con detta Arin Azienda Speciale, in data 11.11.1999 per atti del Segretario del Comune di Napoli, repertorio 68547, apposito Contratto di servizio disciplinate, ai sensi dell'articolo 3, *«i rapporti tra il Comune e l'Arin per la gestione e l'esercizio del servizio di distribuzione dell'acqua»*
- (D) il Contratto di Servizio di cui alla precedente lettera (C), fatte salve le intervenute disposizioni normative e regolamentari, ha, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso, validità e durata fino al 31 dicembre 2028
- (E) il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. 200 del 30.10.2000 ed in esecuzione di quanto previsto dall'art. 22 della L. 142/1990 e dall'articolo 17, commi da 51 a 56, della L. 127/1997, ha proceduto alla costituzione, per scissione della già citata Arin Azienda Speciale, di una società per azioni, denominata Arin Spa (**l'Arin**, ovvero la **Società**), costituzione avvenuta a seguito delle operazioni societarie conseguenti al Deposito dei necessari documenti di cui all'apposito Verbale redatto per atti del Notaio Enrico Santangelo, Repertorio n. 22431, Raccolta 7020
- (F) a seguito dell'operazione straordinaria di scissione di cui alla precedente lettera (E), Arin è subentrata in tutte le obbligazioni e tutti i diritti derivanti dal Contratto di Servizio di cui alla precedente lettera (C) ed attualmente gestisce per il Comune di Napoli servizi afferenti il ciclo idrico integrato

Premesso, inoltre, che

- (G) il Consiglio Comunale, giusta propria Deliberazione n. 17 dell'11.06.2008, atteso che Arin *«ha finalità di pubblico interesse collegate al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Napoli avendo ad oggetto l'esercizio del Servizio Idrico Integrato e attività nel settore energetico e dei servizi a rete (ai sensi dello Statuto Sociale), tutte attività congruenti a quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs 267/2000, della Legge 36/1994 e dal D.Lgs 152/2006»*, ha dato atto, anche in relazione a detta Società, della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 244/2007, autorizzando nel contempo, ai sensi del citato comma 28, il mantenimento della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Napoli in detta società

Dato atto che

- (H) il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si sono nel tempo espressi nel senso di voler mantenere l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad un soggetto di proprietà pubblica, quale è l'Arin Spa, società partecipata al 100 per cento dal Comune di Napoli
- (I) più in particolare, in tal senso si sono espressi, tra l'altro:
 - a. la Relazione Previsionale e Programmatica (la **RPP**) 2007-2009, programma 100, progetto 4, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 7.05.2007
 - b. la RPP 2009-2011, programma 100, progetto 4, approvata dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 11 del 6.05.2009
 - c. lo stesso Consiglio Comunale, nella seduta del 30 luglio 2009, approvando l'Ordine del Giorno n.1 alla Delibera di Giunta Comunale di Proposta al Consiglio n. 1064 del 30/06/2009
 - d. la RPP 2010-2012, programma 100, progetto 4, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010



- e. da ultimo, lo Stato di Attuazione della citata RPP 2010-2012, programma 100, progetto, 4, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2010
- f. infine, la Giunta Comunale, con propria Deliberazione 1755 del 21.10.2010 avente ad oggetto «*Gestione del Servizio Idrico Integrato*»

Rilevato che

- (J) al fine di poter preservare l'affidamento dei servizi afferenti il ciclo idrico integrato ad un soggetto totalmente pubblico, ai sensi del comma 3 dell'art. 23 bis del DL 112/2008 e s.m.i., oltre alla sussistenza dei requisiti dettagliati dallo stesso comma, nonché dall'art. 4 del Dpr 168/2010, è necessario che siano presenti, sia sostanzialmente, sia formalmente, tutti i requisiti dell'*in house providing*, ivi inclusi l'esercizio del c.d. controllo analogo
- (K) la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 422 del 02.04.2009 (**Allegato 1**), nel rilevare che *«il Comune di Napoli, nei casi previsti dalla legge, ha già esercitato il controllo analogo sulle società a intero capitale pubblico e affidatarie di servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso modalità e forme previste dal diritto societario, nonché per il tramite delle disposizioni contenute nei contratti e/o convenzioni di servizio che regolano i rapporti tra il Comune e le singole società»* ha «ritenuto opportuno», alla luce dell'evoluzione degli orientamenti normativi e giurisprudenziali in materia di controllo analogo, «*precisare più dettagliatamente le modalità e i contenuti del controllo analogo esercitato dal Comune di Napoli nei casi di affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica*», individuando le aree tematiche interessate da detto controllo analogo, nonché definendo «*precisamente le attività ed azioni atte ad esercitare il controllo analogo*» su dette aree tematiche
- (L) con la medesima Deliberazione di cui alla precedente lettera (K), inoltre, è stato stabilito che, «*qualora l'applicazione delle modalità e dei contenuti del controllo analogo [...] richieda un conseguente adeguamento degli statuti delle società affidatarie dirette di servizi pubblici a rilevanza economica*», si debba procedere alla «*predisposizione, d'intesa con l'Assessore alle Risorse Strategiche, delle proposte delle eventuali modifiche, da approvare successivamente in sede di assemblea delle società*»
- (M) da ultimo, la stessa Deliberazione n. 422 del 02.04.2009, ha stabilito che «*l'eventuale revisione degli Statuti delle suddette società deve essere effettuata, previo il coordinamento delle modalità di controllo analogo in caso di pluralità di soci, in modo da assicurare che*
 - a. *gli amministratori della società soggetta al controllo analogo sono tenuti a tutti gli adempimenti conseguenti*
 - b. *gli amministratori della società che debbano essere designati dal Comune di Napoli sono indicati dal Sindaco*
 - c. *lo statuto non deve prevedere la possibilità di cessione, anche solo parziale, del capitale sociale a futuri soci privati.*
 - d. *la società non può perseguire finalità commerciali*
 - e. *i soggetti che esercitano il controllo analogo, possano richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale sarà tenuto a provvedere senza indugio*»

Rilevato, altresì, che

- (N) il Consiglio Comunale, nell'approvare la citata RPP 2010-2012, ha tra l'altro statuito che «*in relazione al controllo analogo, inoltre, si procederà nell'attività di revisione degli statuti societari, onde apportare le modifiche che si rendessero opportune e/o necessarie per potenziarne l'esercizio nel quadro normativo attuale, ovvero in ragione di successive evoluzioni dello stesso*»
- (O) in esecuzione di tanto, la Giunta Comunale, nell'approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2010 con Deliberazione n. 1135 del 25.06.2010, all'Obiettivo n. 47, denominato «*Pianificazione e Controllo delle Aziende Partecipate*» ha stabilito tra l'altro che l'Amministrazione «*opererà per il miglioramento dell'accountability complessiva del sistema delle partecipazioni comunali, attraverso [...] il rafforzamento del controllo analogo*»
- (P) conseguentemente, il Direttore Generale, giusta propria Disposizione n. 13 del 30.07.2010 inerente la «*Approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l'esercizio 2010*», ha

fissato per il Servizio Sistema delle Partecipazioni Comunali l'obiettivo 47.4, denominato «Adeguamento degli statuti societari alla disciplina del controllo analogo», il quale recita:

«Al fine di implementare ulteriormente tale forma di controllo [il controllo analogo. Ndr], la Giunta Comunale ha approvato nel corso del 2009 una apposita delibera che prevede, tra l'altro, la verifica della presenza negli statuti di tali società di alcuni requisiti e la modifica degli stessi, qualora tali requisiti non fossero chiaramente ed univocamente indicati.

Con la collaborazione delle stesse Società, si provvederà, pertanto, all'analisi dei loro statuti ed, ove essi non siano immediatamente corrispondenti a quanto previsto nella citata deliberazione, all'elaborazione di una bozza di modifica statutaria che sarà sottoposta all'Assessore alle Risorse Strategiche per l'eventuale successiva adozione secondo le forme di rito»

- (Q) da ultimo, il medesimo Consiglio Comunale, nell'approvare lo Stato di Attuazione della Relazione Previsionale e Programmatica con deliberazione n. 27 del 29 settembre 2010, ha stabilito che

«Ai fini della migliore applicazione del controllo analogo ed in esecuzione di quanto disposto dall'Amministrazione comunale in materia con i propri atti deliberativi, è in corso l'esame degli statuti delle società che attualmente erogano servizi pubblici locali a rilevanza economica in regime di in house providing.

Completato tale esame, ove si rendesse necessario apportare delle modifiche per rendere detti statuti ancora più aderenti alla disciplina vigente, la Giunta Comunale provvederà ad assumere gli atti necessari a rendere tali modifiche effettive»

Premesso, infine, che

- (R) sulla scorta di quanto ricordato alle precedenti lettere da (K) a (Q), il Servizio Sistema delle Partecipazioni Comunali ha provveduto, tra l'altro, ad esaminare lo Statuto di Arin (lo **Statuto**), rilevando la necessità – fermo restando il recente orientamento della Corte di Giustizia Europea espresso nella sentenza del 10 settembre 2009, resa nella causa C-573/07, secondo il quale i requisiti del controllo analogo debbono nella sostanza essere presenti *in re*, senza che la mancata previsione espressa degli stessi all'interno dello Statuto Societario costituisca di per sé impedimento all'effettività di detti requisiti – di sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione alcune possibili modifiche allo stesso Statuto, atte a rafforzare l'esercizio del controllo analogo – già operato dagli Amministratori anche in ragione delle previsioni della ricordata deliberazione 422/2009 e quindi effettivo – ed il carattere di struttura operativa *in house providing* di Arin rispetto al Comune di Napoli
- (S) la Società, inoltre, sulla base del lavoro già svolto nel 2009 e nel 2010 anche congiuntamente all'Assessorato alle Risorse Strategiche ed al Servizio Sistema delle Partecipazioni Comunali, ha predisposto delle proposte di modifica allo Statuto, oggetto di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2010 e riportate all'**Allegato 2** sotto forma di quadro sinottico
- (T) il Servizio Sistema delle Partecipazioni Comunali, anche sulla scorta degli approfondimenti di cui alla precedente lettera (R), ha provveduto ad esaminare dette proposte di modifiche, elaborando, di concerto con l'Assessore alle Risorse Strategiche, delle ipotesi conclusive, riportate all'**Allegato 3**, ipotesi dalla cui eventuale adozione lo Statuto risulterebbe modificato come riportato all'**Allegato 4**

Preso atto che

- (U) l'Amministrazione ravvisa la necessità di adottare, e con la massima urgenza, le modifiche elaborate ai sensi delle precedenti lettere da (R) a (T), anche al fine di rafforzare ulteriormente la rispondenza dell'attuale affidamento ad Arin con le previsioni regolanti il regime transitorio degli affidamenti in essere, così come specificato dal più volte richiamato articolo 23 bis del DL 112/2008 e s.m.i., comma 8, lettera (a), secondo il quale, fatti salvi i rimedi previsti, gli affidamenti non ancora conformi a quanto stabilito dai precedenti commi 2 e 3 dello stesso art. 23 bis, ma eseguiti «conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetto "in house", cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011» e non al 31 dicembre 2010, come invece avverrà, conformemente al comma 8, lettera (e) di detto art. 23 bis, per gli affidamenti non rispondenti a tutti i principi dell'*in house providing*

Acquisiti

- (V) i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ravvisati

- (W) i motivi d'urgenza, anche in ragione della convocazione dell'Assemblea straordinaria totalitaria della Società per il giorno 7 dicembre 2010 alle ore 9.30 (**Allegato 5**), successivamente rinviata al giorno 15 dicembre 2010, per l'eseguibilità immediata del presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visti

- (X) il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
(Y) lo Statuto del Comune di Napoli approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/1991 e successivamente modificato con deliberazioni n. 15 /2005, n. 21/2005 e n. 19/2006
(Z) il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale. n.426 del 22.02.03
(AA) le Delibere di Consiglio Comunale nn. 22/2007, 17/2008, 11/2009, 12/2010 e 27/2010
(BB) l'Ordine del Giorno n. 1 del 30.07.2009 alla Delibera di Giunta Comunale 1064/2009
(CC) le Delibere di Giunta Comunale n. 422/2009 e 1755/2010
(DD) l'articolo 23 bis del DL 112/2008 e s.m.i.
(EE) il Dpr 168/2010
(FF) la sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2010

Gli allegati del presente atto sono composti complessivamente da n. **43 pagine**, progressivamente numerate, e ne formano parte integrante e sostanziale

Elenco allegati:

- Allegato 1.....Deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 02.04.2009
Allegato 2.....Proposte di modifica allo Statuto di Arin Spa approvate dal relativo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 settembre 2010
Allegato 3.....Ipotesi di modifica allo Statuto di Arin Spa
Allegato 4.....Ipotesi di Statuto modificato
Allegato 5.....Convocazione dell'Assemblea straordinaria totalitaria di Arin Spa

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, e quindi, redatte dal Dirigente sottoindicato sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso Dirigenti sottoscrive la parte narrativa e la parte che segue, adottata dall'organo deliberante, al quale è rimessa in via esclusiva ogni decisione di merito:

Il Dirigente del Servizio Sistema
delle Partecipazioni comunali
Dott. Claudia Martelli

NON VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. le premesse e le considerazioni in esse contenute, nonché gli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui come integralmente riportati, trascritti ed approvati
2. **fare proprie ed approvare** le ipotesi di modifica di cui all'**Allegato 3**

3. **dare mandato** all'Assessore alle Risorse Strategiche, a ciò espressamente autorizzandolo, in sede di Assemblea Straordinaria totalitaria di cui alla convocazione riportata all'**Allegato 5** ed aggiornata al giorno 15 dicembre 2010, ovvero, in difetto di valida costituzione, di successiva Assemblea avente la medesima finalità, di approvare la modifica dello Statuto Sociale di Arin Spa conformemente alle ipotesi di cui al precedente punto 2., apportando alle stesse le modifiche minute e/o marginali che si rendessero necessarie, utili e/o opportune
4. **dare atto** che
 - a. dette modifiche sono conformi a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 2.04.2009
 - b. esse si configurano quale semplice esecuzione di quanto già disposto dal Consiglio Comunale con la ricordata Relazione previsionale e programmatica 2010-2012 di cui alla deliberazione 12/2010 e con il relativo Stato di Attuazione di cui alla deliberazione 27/2010
5. **dare parimenti atto** che, anche alla luce delle modifiche di cui ai precedenti punti da 2. a 4. – modifiche che confermano e rafforzano il c.d. controllo analogo già esercitato dall'Amministrazione e dagli Amministratori nei modi e con le forme di cui alla citata Delibera di Giunta Comunale 422/2009–, in carenza di iniziative ed attività, l'attuale affidamento della gestione del servizio idrico all'Arin cesserà il 31 dicembre 2011, conformemente a quanto previsto dall'articolo 23 bis, comma 8, lettera (a) del DL 112/2008 e s.m.i.
6. **disporre** l'immediata trasmissione del presente atto all'Arin, nonché al Servizio Sistema delle Partecipazioni Comunali
7. **dare atto** che il presente provvedimento non comporta, né per l'esercizio corrente né per quelli futuri, impegno di spesa e/o diminuzione di entrate
8. **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio Sistema
delle Partecipazioni comunali
Dott. Claudio Martelli

Visto:
Il Direttore Centrale Risorse Strategiche e
Programmazione economico-finanziaria
dott.ssa Giovanna Esposito

L'Assessore alle Risorse Strategiche
Dott. Michele Saggese

segue dichiarazione di esecuzione
immediata su intercalato allegato

IL SEGRETARIO GENERALE

Segue deliberazione di Giunta Comunale n. 2029 del 14.12.2010

LA GIUNTA,

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata

Con voti UNANIMI

DELIBERA


di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni. Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

RRJ

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 12 DEL 13 dicembre 2010, AVENTE AD OGGETTO:

Adeguamento dello Statuto Sociale di Arin Spa alla disciplina del c.d. "Controllo Analogico", in esecuzione di quanto previsto, tra l'altro, dalla Relazione previsionale e Programmatica (RPP) 2010-2012 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010, dallo Stato di Attuazione della RPP 2010-2012 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2010, nonché dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 2.04.2009 – Approvazione delle relative ipotesi di modifiche statutarie – Autorizzazione agli adempimenti conseguenti

Il Dirigente del Servizio Sistema delle Partecipazioni Comunali, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Vedi parere allegato

Addi.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
 Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 20....., che presenta
 la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....
Impegno precedente	€.....
Impegno presente	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 12 DEL 13 DICEMBRE 2010, AVENTE AD OGGETTO:

Adeguamento dello Statuto Sociale di Arin Spa alla disciplina del c.d. "Controllo Analogico", in esecuzione di quanto previsto, tra l'altro, dalla Relazione previsionale e Programmatica (RPP) 2010-2012 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010, dallo Stato di Attuazione della RPP 2010-2012 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2010, nonché dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 2.04.2009 – Approvazione delle relative ipotesi di modifiche statutarie – Autorizzazione agli adempimenti conseguenti

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Sistema delle Partecipazioni Comunali esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di regolarità tecnica in ordine e limitatamente a quanto di seguito riportato.

Con il presente atto, la Giunta Comunale, in esecuzione di quanto previsto dal Consiglio Comunale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 di cui alla Deliberazione 12 del 30.04.2010, nonché dallo stesso Consiglio con l'approvazione dello Stato di Attuazione della RPP 2010-2012 di cui alla Deliberazione n. 27 del 29.09.2010, ritiene di approvare delle ipotesi di modifica dello statuto societario di Arin Spa, al fine di renderlo ancora più aderente alla disciplina vigente dell'*in house providing*, secondo la quale detta modalità di esercizio dei servizi è possibile ricorrendo le seguenti condizioni:

- la società sia totalmente pubblica e non sia possibile cessione, anche solo parziale, del capitale sociale a futuri soci privati
- la società svolga l'attività prevalente nei confronti dei soci pubblici
- i soci pubblici esercitino sulla società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri uffici.

Sulla materia rileva, inoltre, che le modalità di esercizio del c.d. "controllo analogo" siano state disciplinate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 02.04.2009, la quale ha peraltro stabilito alcuni requisiti che è necessario siano presenti negli statuti delle società sottoposte allo stesso controllo.

In conseguenza ed in esecuzione, la Giunta Comunale ritiene di approvare le ipotesi di modifica di cui all'Allegato 3, considerandole congruenti con quanto sopra ricordato e corrispondenti alle finalità dell'Amministrazione.

Dall'eventuale approvazione di dette modifiche in sede di Assemblea Straordinaria della società, quindi, lo statuto di Arin risulterà come riportato all'Allegato 4.

Sotto tali profili e in merito a quanto sopra rappresentato – essendo rimessa alla Giunta Comunale ogni decisione in merito –, nonché

- ricordando il recente orientamento della Corte di Giustizia Europea espresso nella sentenza del 10 settembre 2009, resa nella causa C-573/07
- confermando la necessità del rispetto delle disposizioni normativo-regolamentari pertinenti in materia e, tra l'altro ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 23 bis del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii., nonché del Dpr 168/2010,

si esprime quindi parere

FAVOREVOLE

Napoli, 13 dicembre 2010

Il Dirigente del Servizio
Sistema delle Partecipazioni Comunali
(dott. Claudio Martelli)

Proposta di deliberazione del Servizio Sistema delle Partecipazioni Comunali, protocollo 12 del 13 dicembre 2010, pervenuta alla Segreteria della Giunta Comunale in data 14 dicembre 2010 (S.G. 2191)

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio proponente che, tra l'altro, contiene:

- un richiamo alla circostanza che il presente provvedimento è in attuazione di quanto previsto dal Consiglio Comunale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 e dallo stesso Consiglio ribadito con l'approvazione dello stato di attuazione della RPP 2010/2012;
- la precisazione che la modifica dello statuto societario di Arin Spa è approvata al fine di renderlo ancora più aderente alla disciplina vigente dell'*in house providing*;
- la precisazione che la modifica allo statuto societario è conseguenza ed esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 2 aprile 2009 in materia di requisiti che devono essere necessariamente presenti negli statuti delle società partecipate perché si possa esercitare il cd "*controllo analogo*";
- la affermazione che le ipotesi di modifica dello statuto societario sono "*congruenti con quanto sopra ricordato e corrispondenti alle finalità dell'Amministrazione*".

Dalla lettura della parte narrativa redatta sotto la propria responsabilità dal Dirigente del Servizio proponente si evince, tra l'altro, che:

- il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si sono nel tempo espressi nel senso di voler mantenere l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad un soggetto di proprietà pubblica, quale è l'Arin Spa, società partecipata al 100 per cento dal Comune di Napoli;
- al fine di poter preservare l'affidamento dei servizi afferenti il ciclo idrico integrato ad un soggetto totalmente pubblico, oltre ai requisiti dettagliati previsti dall'art. 23 bis, comma 3, del DL 112/2008 e s.m.i., nonché dall'art. 4 del Dpr 168/2010 è necessario che siano presenti, sia sostanzialmente che formalmente, tutti i requisiti dell'*in house providing*, ivi incluso l'esercizio del cd. *controllo analogo*;
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 422 del 2 aprile 2009 ha, tra l'altro, ritenuto opportuno, alla luce della evoluzione degli orientamenti normativi e giurisprudenziali in materia di controllo analogo, "*precisare più dettagliatamente le modalità e i contenuti del controllo analogo esercitato dal Comune di Napoli nei casi di affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica*", nonché definire "*precisamente le attività ed azioni atte ad esercitare il controllo analogo*";

La proposta reca disposizioni finalizzate alla modifica dello statuto societario dell'ARIN S.p.a. per renderlo "*ancor più aderente*" alla disciplina dell'affidamento in *house providing*, applicabile in presenza delle condizioni richiamate nel parere di regolarità tecnica, tra cui quella relativa al c.d. "*controllo analogo*". A quest'ultimo riguardo, la proposta medesima si richiama alla precedente deliberazione n. 422 del 2/4/2009 con la quale la Giunta Comunale individuò le modalità di esercizio del "*controllo analogo*", disponendo, tra l'altro, di "*demandare al Servizio Sistema delle Partecipazioni Comunali, qualora l'applicazione delle modalità e dei contenuti del controllo analogo [.....] richieda un conseguente adeguamento degli statuti delle società affidatarie dirette dei servizi pubblici a rilevanza economica, la predisposizione, d'intesa con l'Assessore alle Risorse Strategiche, delle proposte delle eventuali modifiche, da approvare successivamente in sede di assemblea delle società*".

La presente proposta, che si traduce nell'adeguamento dello statuto dell'ARIN alla disciplina del *controllo analogo*, deriva, quindi, dall'attività di ricognizione e analisi svolta dal Servizio competente in esecuzione della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 422/2009, alle cui

VISTO: -

AM

osservazioni segretariali lo scrivente si richiama, e della deliberazione n. 27 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/9/2010, ove in sede di approvazione dello stato di attuazione della Relazione previsionale e programmatica, l'organo consiliare ha disposto, come attestato dal dirigente del Servizio proponente con dichiarazione di responsabilità nella parte narrativa della proposta, che "[.....] Completato tale esame, ove si rendesse necessario apportare delle modifiche per rendere detti statuti ancora più aderenti alla disciplina vigente, la Giunta Comunale provvederà ad assumere gli atti necessari a rendere tali modifiche effettive".

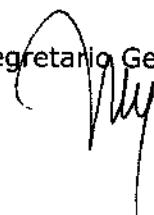
Si ricorda che la scadenza *ope legis* per i servizi affidati *in house* nel rispetto dei principi comunitari è stabilita al 31 dicembre 2011 (art. 15, comma 1, D.L. 25/9/2009 n. 135 convertito in Legge 166/2009), mentre se dalla verifica delle gestioni attuali, cui sono tenute le amministrazioni locali, dovessero risultare affidamenti *in house* non compatibili con i principi UE, la gestione cesserà il 31 dicembre 2010.

Pertanto, eventuali ulteriori affidamenti *in house providing* dovranno seguire le regole previste dal novellato art. 23bis del D.L. 112/2008 convertito in L. 6/8/2008, n. 133, con particolare riferimento alla preventiva richiesta di parere all'Antitrust secondo le modalità stabilite dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 168 del 7/9/2010.

Nel richiamare in materia di gestione *in house* le condizioni che devono sussistere per siffatta eccezionalità di forme di affidamento dei servizi pubblici locali, risultanti dagli orientamenti contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/9/2009 (richiamata nel parere di regolarità tecnica) e nelle deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 52 del 26/11/2008 e n. 2 del 13/01/2010, si ricorda che la responsabilità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla completezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla congruità e coerenza delle scelte rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione riportati negli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Napoli,

Il Segretario Generale

 14.XII.10

VISTO:
Il Sindaco
RRJ